



COMUNE DI CORTENO GOLGI
Provincia di Brescia

Codice Ente 10313

COPIA

DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI per l'anno 2025 e determinazioni conseguenti.

L'anno **DuemilaVENTICINQUE**, addì **Ventisette** del mese di **Giugno** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
LIPPI Giuseppino	x	
CANTI Anna Monica	x	
MORANDA Gianpiero	x	
RODONDI Alessia	x	
TADDEI Giovanni	x	
MARTINOTTA Tino	x	
PEDRAZZI Alessandro	x	
BIANCHI Roberto Lorenzo	x	
SABBADINI Ilario		x
NEGRI Davide Pietro		x
GOTTARDI Giorgio	x	
Totali	9	2

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori:

Savardi Giovanni	Sì
Martinotta Matteo Felice	No

Partecipa il Segretario comunale **LORENZI Dott.ssa Daniela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LIPPI Giuseppino**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **N. 02** dell'ordine del giorno.

DELIBERA n. 20 del 27 giugno 2025

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI per l'anno 2025 e determinazioni conseguenti.

Introduce l'argomento il **Sindaco** spiegando nel dettaglio il presente argomento all'ordine del giorno. Precisa che le tariffe TARI per l'anno 2025 restano invariate rispetto all'annualità precedente.

Spiega il **Sindaco** che per quanto concerne il servizio di igiene urbana, esso è attualmente affidato alla società in-house Valle Camonica Servizi s.r.l., e che riguardo all'ultimo investimento effettuato dalla società sul territorio comunale ossia la piattaforma ecologica di Santicolo, è in corso di completamento.

Nessuna osservazione viene sollevata.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che questo Consiglio, con propria deliberazione n. 09 in data 12 aprile 2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il quale è composto da n. 3 *Parti*, di cui la *Seconda Parte* istituisce appositamente il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di Corteno Golgi ai fini di integrarne la normativa statale a norma di legge - in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione - ed in sostituzione, a partire dal 1° Gennaio 2014, dell'abrogato Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) (art.1, comma 704, L. 147/2013);

Preso atto in particolare che con la suddetta delibera n. 09/2014 ed il relativo Regolamento allegato questo Consiglio Comunale ha inteso istituire e disciplinare l'entrata nota come TARI avente natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667-668 dell'art. 1 della L. 147/2013, conformandosi tra l'altro alle disposizioni contenute nel DPR n. 158 del 27.04.1999;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024, con cui è stato stabilito il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2025;

Richiamato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024/2025, predisposto ai sensi delle citate deliberazioni dell'ARERA, approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 28 giugno 2024 con deliberazione n. 24;

Precisato:

- che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti sono definite sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, da applicare per ciascun anno solare nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;
- che ai sensi del comma 659, art. 1, Legge 147/2013 si è ritenuto, come per le tariffe applicate per il periodo precedente, di prevedere una riduzione tariffaria per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

Visto il prospetto delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano economico finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dalla precitata normativa, depositato agli Atti dell'Ente;

Visto il combinato disposto dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

CON VOTI favorevoli n. 09, contrari n. == e astenuti n. == espressi nei modi di legge dai n. 09 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1 - **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 - **di determinare** per l'anno 2025, in conformità al piano economico finanziario approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 28 giugno 2024 con deliberazione n. 24, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE:

UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA PARTE FISSA	TARIFFA PARTE VARIABILE
	Euro/mq.	Euro/mq.
Famiglie 1 componente	0,30	1,10
Famiglie 2 componenti	0,30	1,17
Famiglie 3 componenti	0,30	1,29
Famiglie 4 componenti	0,30	1,36
Famiglie 5 o più componenti	0,30	1,48

UTENZE NON DOMESTICHE:

ATTIVITA'		TARIFFA PARTE FISSA	TARIFFA PARTE VARIABILE
		Euro/mq.	Euro/mq.
1	Uffici	0,54	1,39
2	Negozi e laboratori	0,54	2,45
3	Bar, ristoranti ed esercizi pubblici	0,54	2,14
4	Alberghi e campeggi	0,54	1,70
5	Artigiani ed industrie	0,54	1,83
6	Altre attività	0,54	1,05

Tributo giornaliero utenze non domestiche: la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale corrispondente per categoria di attività produttiva, aumentandola del 100% ai sensi dell'art. 19 del citato Regolamento comunale TARI attualmente vigente, contenuto, quale Parte Seconda, nel generale e vigente Regolamento comunale IUC;

- 3 - **di confermare** le riduzioni ed agevolazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 del citato Regolamento comunale TARI attualmente vigente, contenuto, quale Parte Seconda, nel generale e vigente Regolamento comunale IUC;
- 4 - **di confermare** che per l'anno 2025, in considerazione della vocazione stagionale delle attività del territorio in quanto strettamente legate ai flussi turistici stagionali, in considerazione anche della attuale congiuntura economica fortemente sfavorevole che colpisce in particolar modo le attività, la riduzione di cui all'art. 22 del Regolamento sarà applicata automaticamente alle utenze non domestiche nella seguente misura:
 - a. riduzione del 20% della parte variabile per le seguenti attività di cui alla tabella dell'Allegato B, Parte Seconda del Regolamento:
 1. Uffici
 2. Negozi e laboratori
 5. Artigiani ed industrie
 6. Altre attività
 - b. riduzione del 30% della parte variabile per le seguenti attività di cui alla tabella dell'Allegato B, Parte Seconda del Regolamento:
 3. Bar, ristoranti ed esercizi pubblici
 4. Alberghi e campeggi
- 5 - **di precisare** che, ovviamente, rimane inalterata la possibilità di usufruire della riduzione del 50% della parte variabile della tariffa ai sensi e con le previsioni dettate dall'art. 22 del Regolamento;
- 6 - **di dare atto** che con il gettito complessivo della tassa sui rifiuti è assicurata la copertura dei costi del servizio come definiti dal Piano economico finanziario (PEF) del servizio per l'anno 2025, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 in data 28 giugno 2024;
- 7 - **di determinare**, in un'unica rata con scadenza il 30 novembre il termine di pagamento della TARI 2025, a seguito di trasmissione da parte del Comune dei modelli F24 (in deroga rispetto a quanto previsto all'art. 29 del Regolamento Comunale);
- 8 - **di precisare** che le tariffe sopra illustrate avranno efficacia a partire dal 1° Gennaio 2025, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448;
- 9 - **di inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art.13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art.13.

Indi, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 09, contrari n. == e astenuti n. == espressi nei modi di legge dai n. 09 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Lippi Giuseppino

IL SEGRETARIO

F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 04/07/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- × è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- è esecutiva ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 04/07/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela